Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
1206 - 1605

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 1206
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa	
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.	
2. L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:	
a. le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;	
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;	
c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;	
d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;	

e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;

f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1207
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa	
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.	
2. L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo	

1 stabilisce quanto segue:

a. le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;

b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;

c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;

d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;

e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;

f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il traffico di migranti proposto da questa aggiunta non comporterà alcun vantaggio geopolitico per l'UE. Non è stato individuato alcun paese terzo che accetti di accogliere i rimpatriandi. Non sono assicurate garanzie in merito alla sorte delle persone da inviare in tali paesi terzi e la sostenibilità di tali rimpatri è altamente dubbia.

Emendamento 1208
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa	
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.	
2. L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:	
a. le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;	
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;	
c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;	
d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;	

e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;

f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1209
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa ***con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento***.	1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione ***da parte di uno o più Stati membri o dell'Unione*** di un accordo o di un'intesa.

Or. en

Emendamento 1210
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale ***sono rispettati*** i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.	1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione ***da parte dell'Unione o di uno o più Stati membri*** di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale ***vi sia un impegno generale a rispettare*** i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 1211
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ***ai sensi*** dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa ***con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente*** con un paese terzo ***nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento***.	1. Il rimpatrio ***a norma*** dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione ***da parte dell'Unione o di uno o più Stati membri*** di un accordo o di un'intesa con un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1212
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.	1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione ***da parte dell'Unione o di uno o più Stati membri*** di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 1213
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non	1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione ***da parte dell'Unione o di uno o più Stati membri*** di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto

respingimento.	internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 1214
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le procedure applicabili al ***trasferimento*** di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;	a. le procedure applicabili al ***rimpatrio*** di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1215
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo ***di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;***	b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo***.***

Or. en

Emendamento 1216
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1***, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo***;	b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1217
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente ***allo Stato membro e*** a detto paese terzo;	b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente a detto paese terzo;

Or. en

Emendamento 1218
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1219
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare ***e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile***;	c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare;

Or. en

Emendamento 1220
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare ***e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;***	c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare***.***

Or. en

Emendamento 1221
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1222
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1223
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1224
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1225
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1226
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un ***organismo o*** meccanismo ***indipendente*** incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;	e. un meccanismo incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;

Or. en

Emendamento 1227
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa ***o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo***.	f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa.

Or. en

Emendamento 1228
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo***.***	f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo***;***

Or. en

Emendamento 1229
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis. le condizioni e le solide garanzie per i minori non accompagnati, comprese l'assistenza adeguata ai minori e le garanzie di sicurezza e di benessere durante l'intera procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1230
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce le modalità per il successivo rimpatrio in un paese di rimpatrio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a f), l'accordo o l'intesa, in aggiunta al paragrafo 2, stabilisce quanto segue:
	a) le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile;
	b) gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro o all'Unione e a tale paese terzo;
	c) le conseguenze di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo;
	d) un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;
	e) l'accordo o l'intesa di cui al primo comma può includere le condizioni per il trattenimento nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1231
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce le modalità per il successivo rimpatrio in un paese di

rimpatrio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a f), l'accordo o l'intesa, in aggiunta al paragrafo 2, stabilisce quanto segue:

a) le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile;

b) gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro o all'Unione e a tale paese terzo;

c) le conseguenze di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

Or. en

Emendamento 1232
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi struttura, stabilita nel quadro di tali accordi, in cui cittadini di paesi terzi soggiornano in un paese terzo è gestita dall'UE e di proprietà dell'UE e, in quanto tale, soggetta al diritto dell'Unione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Or. en

Emendamento 1233
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualsiasi cittadino di paese terzo

rimpatriato con la forza nel quadro di un accordo in una struttura al di fuori dell'UE ne è informato nella decisione di rimpatrio. Ciò comprende le modalità del soggiorno, compresi eventuali requisiti per rimanere a disposizione all'interno di una zona geografica, e il successivo rimpatrio, nonché i suoi diritti e obblighi relativi alla procedura di rimpatrio da e verso tali strutture e al loro soggiorno in tali strutture. I cittadini di paesi terzi, ad eccezione di quelli rimpatriati a norma dell'articolo 16 del presente regolamento, hanno la possibilità di rimpatriare volontariamente in un paese terzo in qualsiasi momento durante il soggiorno presso la struttura.

Or. en

Emendamento 1234
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. l'accordo o l'intesa di cui al primo comma può includere le condizioni per il trattenimento nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1235
Charlie Weimers, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1,*** gli	3. ***Gli Stati membri tengono informati gli Stati membri interessati in***

Stati membri ***ne*** informano la Commissione e gli altri Stati membri.	***merito ai negoziati con un paese terzo che condivide con tali Stati membri una frontiera terrestre comune.*** Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri ***in merito agli accordi o alle intese bilaterali o multilaterali conclusi a norma del paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore, o, qualora un accordo o un'intesa debba essere applicato in via provvisoria, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria***. ***Gli Stati membri informano inoltre la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.***

Or. en

Emendamento 1236
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1,*** gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.	3. ***Gli Stati membri tengono informati gli Stati membri interessati in merito ai negoziati con un paese terzo che condivide con tali Stati membri una frontiera terrestre comune.*** Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri ***in merito agli accordi o alle intese bilaterali o multilaterali conclusi a norma del paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore, o, qualora un accordo o un'intesa debba essere applicato in via provvisoria, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria***. ***Gli Stati membri informano inoltre la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.***

Or. en

Emendamento 1237
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.	3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. ***Laddove il paese terzo interessato abbia una frontiera in comune con uno Stato membro, è necessaria una consultazione preventiva con tale Stato membro prima di avviare negoziati su tali accordi o intese.***

Or. en

Emendamento 1238
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di concludere*** un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.	3. ***Dopo aver concluso*** un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. ***Lo stesso vale per le successive modifiche di accordi o intese esistenti.***

Or. en

Emendamento 1239
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di concludere*** un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.	3. ***A seguito della conclusione di*** un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 1240
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il trasferimento di un cittadino di paese terzo a norma del presente articolo adempie agli obblighi dello Stato membro che effettua il rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo, salvo disposizione contraria dell'accordo o dell'intesa di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1241
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il rimpatrio dei minori non accompagnati verso i cosiddetti centri di rimpatrio in paesi terzi sicuri è compatibile con l'interesse superiore del minore, in quanto ciò non richiede necessariamente che rimangano nell'UE, ma garantisce che si tenga adeguatamente conto delle esigenze specifiche dei minori, che possono continuare a vivere nel paese terzo. L'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento sulla procedura di asilo consente il trasferimento di minori non accompagnati, a condizione che le autorità del paese terzo ne garantiscano l'assistenza e che sia garantito l'accesso immediato a una protezione efficace. In tali condizioni, un soggiorno nel paese terzo non è irragionevole né influisce in maniera sproporzionata sui diritti fondamentali.

Emendamento 1242
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1243
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1244
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori ***non sono*** rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori ***possono essere*** rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1. ***Le autorità nazionali garantiscono che siano assistiti non appena giungono nel paese terzo e che le loro condizioni di accoglienza soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2.***

Or. fr

Emendamento 1245
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati ***e*** le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	4. I minori non accompagnati***,*** le famiglie con minori ***e le persone vulnerabili a norma dell'articolo 4,*** non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1246
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati ***e le famiglie con minori*** non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	4. I minori non accompagnati non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1***, ad eccezione dei casi che rientrano nell'ambito dell'articolo 16***.

Or. en

Emendamento 1247
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I minori non accompagnati e le famiglie con minori*** non sono ***rimpatriati*** in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	4. ***Le persone vulnerabili*** non sono ***rimpatriate*** in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1248
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I minori non accompagnati ***e le famiglie con minori*** non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.	4. I minori non accompagnati non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1249
Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, i cittadini di paesi terzi la cui situazione è contemplata dalle disposizioni di cui all'articolo 4 bis non possono essere rimpatriati in un paese con il quale esiste un accordo a norma dell'articolo 4,

paragrafo 3, lettera g).

Or. en

Emendamento 1250
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Interesse superiore del minore	
L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.	

Or. en

Motivazione

Con la soppressione dell'articolo 18, il regolamento evita di creare ambiguità giuridiche e incentivi distorti che potrebbero portare allo sfruttamento dei minori. L'obbligo fondamentale di considerare l'interesse superiore del minore rimane totalmente integro e applicabile attraverso la Carta e il diritto internazionale, consentendo nel contempo una politica di rimpatrio efficace ed equa.

Emendamento 1251
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione ***delle disposizioni di cui al*** presente regolamento.	L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione ***del*** presente regolamento. ***Nel valutare individualmente l'interesse superiore del minore gli Stati membri tengono debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del***

minore nel breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi.

Or. en

Emendamento 1252
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.	L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento***, a condizione che l'età della persona sia stata debitamente accertata a norma dell'articolo 19, o laddove l'aspetto fisico della persona non lasci alcun ragionevole dubbio sulla sua età per le autorità competenti***.

Or. en

Emendamento 1253
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.	L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al ***presente regolamento. A tal riguardo, se il minore deve essere rimpatriato a norma del*** presente regolamento***, può essere rimpatriato solo nei paesi di rimpatrio di***

	cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) e d).

Or. en

Motivazione

I minori non devono essere rimpatriati in paesi con i quali non hanno alcun legame. È imperativo limitare il loro rimpatrio ai paesi con cui hanno un legame significativo.

Emendamento 1254
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'interesse superiore del minore ***costituisce una considerazione preminente*** nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.	L'interesse superiore del minore ***è preso in considerazione*** nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento***, ma non può di per sé impedire l'effettivo rimpatrio di un minore cittadino di paese terzo in situazione irregolare nel territorio dell'Unione***.

Or. fr

Emendamento 1255
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione ***delle disposizioni di cui al presente regolamento***.	***1.*** L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione ***della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 1256
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La valutazione dell'interesse superiore deve essere esaustiva e tenere conto dei seguenti elementi:
	i. la possibilità di ricongiungimento familiare, sulla base dell'esistenza di un legame familiare;
	ii. il benessere e lo sviluppo sociale del minore nel breve, medio e lungo termine, comprese ulteriori situazioni di vulnerabilità quali traumi, esigenze sanitarie specifiche o disabilità, con particolare riguardo all'esigenza di stabilità e continuità nel contesto dell'assistenza sociale ed educativa;
	iii. le considerazioni sulla sua incolumità e sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
	iv. l'opinione del minore, in base alla sua età e maturità;
	v. se il richiedente è un minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1257
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Le decisioni nel contesto della procedura di rimpatrio che coinvolgono

minori, compresi i minori non accompagnati o separati e i minori all'interno delle famiglie, sono sempre precedute da una procedura individuale formalizzata di determinazione dell'interesse superiore, svolta in modo multidisciplinare da operatori formati, coinvolgendo in modo significativo gli operatori dei diritti e della protezione dei minori, comprese le autorità responsabili della protezione e del benessere dei minori, che dovrebbero avere un ruolo guida. Gli Stati membri rispettano il diritto di ciascun minore alla vita privata e familiare e non separano i minori dai loro genitori, a meno che ciò non sia necessario nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1258
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e basano la loro valutazione su informazioni complete e aggiornate, comprese informazioni specifiche sul paese di origine del minore provenienti sia dallo Stato ospitante sia dal paese di rimpatrio. È opportuno, in particolare, tenere in debita considerazione i seguenti fattori:
	a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
	b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore nel breve, medio e lungo termine, comprese ulteriori situazioni di vulnerabilità quali traumi, esigenze sanitarie specifiche o disabilità, con

particolare riguardo al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico e considerando l'esigenza di stabilità e continuità nel contesto dell'assistenza sociale ed educativa;

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;

e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato;

f) qualsiasi altro motivo pertinente ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1259
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4. Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per valutare l'interesse superiore del minore nel caso di minori non accompagnati, qualora non sia stata ancora emessa una decisione di rimpatrio a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale o di qualsiasi altro permesso di soggiorno.

Or. en

Emendamento 1260
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamento dell'età ***del minore***	Accertamento dell'età

Or. en

Emendamento 1261
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica ***per analogia*** l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati ***e in modo consono all'età del minore***, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. ***L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del cittadino di paese terzo. Il cittadino di paese terzo ha il diritto di chiedere che tali accertamenti siano svolti da persone del suo stesso sesso. Ai fini dell'accertamento dell'età, i documenti disponibili sono considerati autentici, a meno di evidenze contrarie, e si tiene conto delle dichiarazioni rese da minori.*** A tale accertamento si applica l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348***, compresa la presunzione di minore età e il beneficio del dubbio***. ***Se un cittadino di paese terzo è stato sottoposto a verifica dell'età durante la procedura di asilo ed è stato ritenuto un minore, l'esito***

di tale accertamento è applicato durante la procedura di rimpatrio e non è effettuato alcun ulteriore accertamento.

Or. en

Emendamento 1262
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore***, e laddove tale accertamento non sia stato effettuato nell'ambito di una procedura di asilo***, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348. ***Se il risultato di un accertamento dell'età di cui al presente comma non è determinante per quanto riguarda l'età del cittadino di paese terzo o lo colloca in una fascia di età inferiore a 18 anni, le autorità competenti presumono che il cittadino di paese terzo sia un minore.***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 25, paragrafo 2 del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 1263
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se***, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti,*** sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***può procedere a un accertamento multidisciplinare***, compresa una valutazione ***psicosociale***, effettuato da professionisti qualificati***,*** per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. ***A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.***	Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***effettua un esame medico***, compresa una valutazione ***ossea e dentale. Tale esame è*** effettuato da professionisti qualificati per stabilire l'età del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1264
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***può procedere*** a un accertamento ***multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo***. A tale accertamento si ***applica*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***procede*** a un accertamento ***dell'età conformemente al diritto nazionale***. A tale accertamento si ***può applicare*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1265
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento ***multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo***. A tale accertamento si ***applica*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento ***dell'età conformemente al diritto nazionale***. A tale accertamento si ***può applicare*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1266
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se***, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti,*** sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da	Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia

professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1267
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale ***e visite mediche***, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. fr

Emendamento 1268
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul

fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***può procedere*** a un accertamento ***multidisciplinare***, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si ***applica*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***procede*** a un accertamento ***dell'età conformemente al diritto nazionale***, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si ***può applicare*** per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1269
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, ***delle prove documentali disponibili*** o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente ***può*** procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. ***A tale*** accertamento ***si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348***.	***1.*** Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, ***e se*** l'autorità competente ***decide di*** procedere a un accertamento ***dell'età, tale accertamento dovrà essere*** multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. ***Laddove siano disponibili prove documentali, l'***accertamento ***dell'età non è necessario***.

Or. en

Emendamento 1270
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità competente può basarsi su un accertamento dell'età precedentemente effettuato in una fase iniziale della procedura di rimpatrio o in qualsiasi altra procedura amministrativa o giudiziaria pertinente, qualora tale accertamento sia ancora valido e applicabile e sia stato effettuato utilizzando i metodi meno intrusivi disponibili. Uno Stato membro può altresì riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età adottata da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione e offra garanzie procedurali equivalenti. Al fine di evitare inutili duplicazioni, le autorità competenti possono dare priorità alle prove documentali esistenti e alle determinazioni precedenti prima di prendere in considerazione ulteriori misure di accertamento dell'età. Solo nel caso in cui emergano nuove informazioni rilevanti o le prove disponibili siano inadeguate a confermare l'età dichiarata, si effettueranno ulteriori accertamenti sull'età.

Or. en

Emendamento 1271
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Gli accertamenti multidisciplinari dell'età sono condotti in modo sicuro, a misura di minore e sensibili al genere, garantendo il pieno rispetto della dignità umana. I metodi che comportano nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione dei genitali o delle aree intime non devono mai essere utilizzati. Inoltre, i minori

hanno il diritto di chiedere che gli esami siano svolti da una persona del loro stesso sesso. A tale accertamento si applica l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348, comprese tutte le tutele e le garanzie procedurali nonché la presunzione di minore età e il beneficio del dubbio.

Or. en

Emendamento 1272
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Oltre all'accertamento di cui al comma 1, gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale l'uso di altri metodi per determinare l'età, a condizione che tali metodi garantiscano un livello di accuratezza equivalente o superiore, siano meno intrusivi o più efficaci sotto il profilo dei costi. Tali metodi possono includere tecniche scientificamente convalidate, come l'analisi del DNA, qualora la persona interessata sia tenuta a cooperare alla raccolta di un campione biologico al solo scopo di verificare l'età.

Or. en

Emendamento 1273
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una persona che afferma di essere un minore possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, le autorità competenti provvedono affinché la procedura di accertamento dell'età sia condotta in via prioritaria e senza indebito ritardo, nel pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 1274
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. L'autorità competente può basarsi su un accertamento dell'età esistente effettuato nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio o nel corso di altre procedure pertinenti.

Or. en

Emendamento 1275
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono riconoscere le decisioni sull'accertamento dell'età adottate da altri Stati membri, oppure effettuare un proprio accertamento se del caso.

Or. en

Emendamento 1276
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Un accertamento dell'età effettuato a norma del diritto dell'Unione in precedenti procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro deve essere considerato sufficiente per stabilire l'età di un cittadino di paese terzo che si presenta come minore.

Or. en

Emendamento 1277
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il rifiuto di sottoporsi a un accertamento dell'età, compresa la visita medica, non impedisce all'autorità accertante di assumere una decisione sull'età del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1278
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1279
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora uno Stato membro adotti una legislazione nazionale a norma del paragrafo 2, informa la Commissione e gli altri Stati membri delle disposizioni nazionali adottate.

Or. en

Emendamento 1280
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono basarsi su un accertamento dell'età esistente effettuato nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio o nel corso di altre procedure pertinenti.

Or. en

Emendamento 1281

Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 1282
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se un cittadino di paese terzo rifiuta di sottoporsi alla procedura di accertamento dell'età, è considerato adulto ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1283
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio di minori non accompagnati	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1284
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio di minori ***non accompagnati***	Rimpatrio di minori

Or. en

Emendamento 1285
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio di minori ***non accompagnati***	Rimpatrio di minori

Or. en

Emendamento 1286
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1287
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore ***non accompagnato***, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.	1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore. ***Gli Stati membri effettuano una valutazione dell'interesse superiore individuale, formalizzata e documentata, per individuare soluzioni durature per il minore, tenendo conto del suo interesse superiore, indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di una famiglia o sia un minore non accompagnato o separato. Tali valutazioni sono effettuate in modo multidisciplinare da operatori formati, coinvolgendo in modo significativo gli operatori dei diritti e della protezione dei minori, comprese le autorità responsabili della protezione e del benessere dei minori. Nei casi in cui il rimpatrio è ritenuto nell'interesse superiore del minore, sono adottate misure di attuazione specifiche e appropriate.***

Or. en

Emendamento 1288
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Prima di emettere*** una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non ***accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'***interesse superiore del minore.	1. ***Gli Stati membri non emettono*** una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore***. Nel caso di minori*** non ***accompagnati, in seguito alla valutazione dell'***interesse superiore del minore ***di cui all'articolo 18, e solo se nel suo interesse***

superiore, è possibile adottare una decisione per ricongiungere il minore con la sua famiglia nel suo paese di origine o di residenza, in condizioni di sicurezza e ove sussista un legame familiare protettivo e dove risiedano legalmente sia il minore che i familiari. La mera esistenza di familiari nel paese di origine non è di per sé sufficiente a garantire il benessere e la sicurezza del minore.

Or. en

Emendamento 1289
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza ***in linea con l'interesse superiore del*** minore.	1. Prima di emettere ***o meno*** una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato***, le autorità di rimpatrio valutano l'interesse superiore del minore. A tal proposito***, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza ***al*** minore.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che l'interesse superiore del minore deve essere applicato prima di emettere una decisione di rimpatrio.

Emendamento 1290
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato,*** organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.	1. Organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1291
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1292
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante	***soppresso***

nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 1293
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore ***e*** adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. ***Tale persona*** è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore ***il prima possibile e, al più tardi, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il minore è stato individuato. Se necessario e fino alla nomina di un rappresentante, è designata una persona adeguatamente formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore***, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore, adatta all'età ***e al genere***, e parlare una lingua comprensibile al minore. ***Su richiesta, dovrebbe essere prevista la nomina di rappresentanti dello stesso sesso. Il rappresentante rispetta i requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1348 ed*** è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi

dell'articolo 27 della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 1294
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età***, e*** parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età***. Se il rappresentante designato non è in grado di*** parlare una lingua comprensibile al minore***, la comunicazione può avvenire ricorrendo a un interprete o all'intelligenza artificiale.*** Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

Or. en

Motivazione

Sembra poco pratico proporre che gli Stati membri debbano nominare uno specialista che parli anche la stessa lingua del minore. Ciò aggiunge agli Stati membri un'opportuna flessibilità per continuare a fornire tale servizio, ma con l'assistenza di un interprete o dell'intelligenza artificiale.

Emendamento 1295
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante o una persona ***formata*** per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e ***parlare*** una lingua comprensibile al minore. Tale persona ***è*** la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	2. È nominato un rappresentante o una persona ***designata*** per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età e ***deve poter comunicare in*** una lingua comprensibile al minore. Tale persona ***può essere*** la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva. ***La comunicazione può avvenire ricorrendo a servizi di interpretazione.***

Or. en

Emendamento 1296
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia	2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato ***è indipendente e*** deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346

stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 1297
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante ***o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore,*** con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato ***nonché*** di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. ***Tale persona è*** la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	2. È nominato un rappresentante con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato ***o*** di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. ***Se del caso, gli Stati membri si impegnano a garantire che il rappresentante sia*** la ***stessa*** persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 1298
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante ***o una persona formata*** per salvaguardare	2. È nominato un rappresentante per salvaguardare l'interesse superiore del

l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	minore ***e il suo benessere generale***, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.
	Or. en

Emendamento 1299
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun rappresentante della persona fisica sia responsabile di non più di 10 minori non accompagnati al fine di garantire l'effettivo svolgimento dei suoi compiti. Il corretto comportamento dei rappresentanti è regolarmente controllato dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti o da altri soggetti designati. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo chiare, accessibili e sensibili al genere e all'età per i minori non accompagnati per quanto riguarda i loro rappresentanti. I minori non accompagnati sono immediatamente informati, in modo adeguato, sicuro e riservato, delle modalità di presentazione di un reclamo. Gli orientamenti sul funzionamento del meccanismo di reclamo sono elaborati in collaborazione con esperti in materia di protezione dei minori e presentati ai minori in una

forma facilmente comprensibile.

Or. en

Emendamento 1300
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di ***allontanare*** un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro ***si accertano*** che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia***, a un tutore designato o*** presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di ***rimpatrio***.	3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata ***che fungerà da rappresentante a titolo provvisorio*** di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore ***a norma dell'articolo 18***. Prima di ***rimpatriare*** un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro ***garantiscono, sulla base di una valutazione individuale e documentata, che il rimpatrio sia nell'interesse superiore del minore e sia effettuato in condizioni di sicurezza e*** che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia ***con cui abbia un legame familiare protettivo in un luogo in cui tale membro della famiglia risieda legalmente e dove anche il minore risiederà legalmente,*** presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di ***origine o di residenza conformi alle norme della direttiva (UE) 2024/1346***.

Or. en

Emendamento 1301
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore ***non accompagnato*** è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. ***Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.***	3. Il minore è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1302
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante ***o la persona formata*** di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. ***Prima di allontanare un*** minore non accompagnato ***dal territorio di uno*** Stato membro***, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso*** adeguate ***strutture*** di accoglienza ***nel paese di rimpatrio***.	3. ***Prima che le autorità di rimpatrio stabiliscano di emettere o meno una decisione di rimpatrio,*** il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. ***Per il*** minore non accompagnato***, è opportuno prendere in considerazione la decisione di rimpatrio solo in relazione al suo paese di origine o al paese terzo in cui il minore abbia un legame familiare protettivo e dove i parenti siano legalmente residenti. Lo*** Stato membro ***valuta se sussistono fattori protettivi sostenibili e adeguati in relazione ai legami familiari, nonché*** adeguate ***sistemazioni*** di accoglienza ***e assistenza***.

Or. en

Emendamento 1303
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato ***o*** presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.	3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato**,** presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio ***o nel paese terzo con cui vi sia un accordo o un'intesa***.

Or. en

Emendamento 1304
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato***, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2***, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate	3. Il minore non accompagnato è ascoltato, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1305
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona ***formata*** di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.	3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona ***designata*** di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. ***Al più tardi*** prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1306
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno	*(Non concerne la versione italiana)*

Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1307
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli organismi competenti, diversi dalle autorità responsabili dell'applicazione della decisione di rimpatrio, forniscono assistenza ai minori, tenendo in debita considerazione l'interesse superiore del minore. Le strutture di accoglienza e di assistenza dovrebbero includere anche l'accoglienza del minore all'arrivo, l'accesso immediato a un alloggio adeguato, il sostegno alle necessità basilari, l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria e un piano individuale per il reinserimento sostenibile del minore.

Or. en

Emendamento 1308
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, le autorità di tale Stato

membro si accertano che non vi siano familiari legalmente presenti nell'UE che possano prendersi cura del minore e, qualora il rimpatrio sia nell'interesse superiore del minore, che quest'ultimo farà ritorno presso un familiare di primo o secondo grado o un tutore legale designato nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1309
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Qualora uno Stato membro stabilisse che il rimpatrio è nell'interesse superiore del minore non accompagnato o separato, viene elaborato un piano individuale, se possibile congiuntamente al minore non accompagnato, per il rimpatrio e la reintegrazione duraturi di quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 1310
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri forniscono un sostegno specifico per la reintegrazione sostenibile dei minori e monitorano la situazione e il processo di reintegrazione dei minori e delle famiglie dopo il loro rimpatrio per almeno sei mesi e, laddove possibile, fino a dodici mesi.

Or. en

Emendamento 1311
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***OBBLIGHI*** DEL CITTADINO DI PAESE TERZO	III ***RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO E*** DEL CITTADINO DI PAESE TERZO

Or. en

Emendamento 1312
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di cooperare	***Cooperazione tra cittadini di paesi terzi e Stati membri***

Or. en

Emendamento 1313
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di cooperare	***Cooperazione***

Or. en

Emendamento 1314

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi possano esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento, anche fornendo tutte le informazioni necessarie in tempo utile, fornendo un accesso tempestivo e illimitato all'assistenza giuridica e linguistica, garantendo che i termini e gli altri obblighi imposti siano ragionevoli e non discriminatori e tenendo conto delle circostanze individuali in relazione a qualsiasi decisione adottata.

Or. en

Emendamento 1315
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi ***hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono*** alle autorità competenti***, senza indebito ritardo,*** informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.	1. I cittadini di paesi terzi ***possono fornire*** alle autorità competenti informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 1316
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale ***pertinente*** ai fini dell'articolo 5.	1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. ***Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di valutare in modo proattivo il rischio di violazione del principio di non respingimento,*** i cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale***, comprese quelle pertinenti*** ai fini dell'articolo 5. ***Qualsiasi obbligo imposto ai minori tiene conto della loro età e maturità ed è proporzionato ad esse.***

Or. en

Emendamento 1317
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. ***I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione***	1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri.

individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 1318
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri ***in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri***. ***I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.***	1. I cittadini di paesi terzi ***ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e*** hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri ***quando sono soggetti all'applicazione del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1319
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I ***cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e*** devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I ***cittadini di paesi terzi*** forniscono alle autorità competenti, senza	1. I ***rimpatriandi*** devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I ***rimpatriandi*** forniscono ***inoltre*** alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini ***del rimpatrio***.

indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini ***dell'articolo 5***.

Or. en

Motivazione

Tali obblighi sono descritti in dettaglio ai paragrafi 2 e 3. Il primo paragrafo non apporta alcun valore aggiunto. La riammissione fa parte della procedura di rimpatrio. L'articolo 5 è la clausola orizzontale sui diritti fondamentali

Emendamento 1320
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.	1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri***, pena una sanzione a norma dell'articolo 22***. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.

Or. fr

Emendamento 1321
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare ***con le autorità competenti degli Stati membri*** in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza ***indebito*** ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale ***pertinente ai fini dell'articolo 5***.	1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri ***senza indebito ritardo***. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale.

Or. en

Emendamento 1322
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale ***pertinente ai fini dell'articolo 5***.	1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare ***pienamente*** con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale.

Or. en

Emendamento 1323
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi:	2. ***Fatto salvo l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri,*** i cittadini di paesi terzi:

Or. en

Emendamento 1324
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi:	2. ***Fatto salvo l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri,*** i cittadini di paesi terzi:

Or. en

Emendamento 1325
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I ***cittadini di paesi terzi***:	2. I ***rimpatriandi cooperano con le autorità competenti dello Stato membro e***:

Or. en

Emendamento 1326
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1327
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto ***e*** non fuggono in un altro Stato membro;	a. rimangono ***a disposizione delle autorità competenti*** nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto**,** non fuggono***, nemmeno*** in un altro Stato membro***, e si presentano alla partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio secondo quanto stabilito dall'autorità competente***;

Or. en

Emendamento 1328
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;	a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono ***o si spostano*** in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1329
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non ***fuggono*** in un altro Stato membro;	a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non ***si spostano*** in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1330
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;	a. rimangono ***a disposizione*** nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui ***i rimpatriandi*** sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1331
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. si presentano regolarmente presso le autorità competenti in ottemperanza al diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1332
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. non fuggono e rimangono a disposizione durante il processo di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1333
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. rimangono a disposizione durante il processo di rimpatrio a norma dell'articolo 23;

Or. en

Emendamento 1334
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater. non ostacolano fisicamente l'attuazione del rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1335
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;	b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione***, compreso qualsiasi pertinente documento di viaggio, o collaborano per l'ottenimento di tali documenti***;

Or. en

Emendamento 1336
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono su richiesta delle autorità competenti***, senza indebito ritardo,*** tutte le informazioni e la documentazione fisica ***di cui dispongono che siano*** necessarie a stabilire o verificare la loro identità***, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione***;	b. forniscono su richiesta delle autorità competenti tutte le informazioni e la documentazione fisica necessarie a stabilire o verificare la loro identità;

Or. en

Emendamento 1337
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni ***e*** la documentazione fisica di cui dispongono che siano ***necessarie*** a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;	b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni***,*** la documentazione fisica ***e i dati elettronici e di connessione*** di cui dispongono che siano ***necessari*** a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;

Or. fr

Emendamento 1338
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;	b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica ***o digitale*** di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, ***cittadinanza, età*** o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;

Or. en

Emendamento 1339
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono ***su richiesta delle autorità competenti***, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione ***fisica*** di cui dispongono ***che siano necessarie a*** stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio ***e riammissione***;	b. forniscono, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono***, comprese copie e registrazioni elettroniche, pertinenti per*** stabilire o verificare la loro identità ***o la loro cittadinanza***, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio ***o che si può ragionevolmente presumere che siano in grado di ottenere***;

Or. en

Emendamento 1340
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano ***necessarie a*** stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti ***pertinenti nell'ambito della*** procedura di rimpatrio e riammissione;	b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono ***e*** che siano ***disponibili per*** stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti ***necessarie per la*** procedura di rimpatrio e riammissione***.***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di fornire la documentazione deve essere chiaramente limitato alla documentazione di cui la persona ha effettivamente disponibilità.

Emendamento 1341
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. forniscono ***su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo,*** tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;	b. forniscono tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità***, cittadinanza*** o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;

Or. en

Emendamento 1342
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. forniscono, senza indebito ritardo, alle autorità competenti un documento di identità o di viaggio o cooperano per ottenere un documento di identità o di viaggio;

Or. en

Emendamento 1343
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1344
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, ***non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false*** in forma ***orale o*** scritta né si oppongono ***altrimenti*** in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono né eliminano in altro modo i documenti, ***o*** in forma scritta, né si oppongono in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Motivazione

Il rimpatriando non dovrebbe agire in modo fraudolento in relazione alla procedura di rimpatrio. Questo dovrebbe essere l'obbligo.

Emendamento 1345
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo ***tali*** documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio ***o di riammissione***;	c. non distruggono né eliminano in altro modo ***i*** documenti, ***le informazioni e la documentazione di cui alle lettere b) e b bis) del presente paragrafo,*** non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1346
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi ***con intenti fraudolenti***, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta***, non ingannano le autorità, non trattengono informazioni pertinenti*** né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1347
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi ***con intenti fraudolenti,*** non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta***, non ingannano le autorità, non trattengono informazioni pertinenti*** né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1348

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta***, non forniscono documenti falsi,*** né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1349
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono ***deliberatamente*** né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano ***deliberatamente*** altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1350
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1351
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1352
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;	d. forniscono una spiegazione ***plausibile e coerente*** qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;

Or. en

Emendamento 1353
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;	d. forniscono una spiegazione ***plausibile*** qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;

Or. en

Emendamento 1354
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1355
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un rimpatriando dovrebbe di norma essere rimpatriato nel suo paese di origine. Non è chiaro in che modo sia necessario o proporzionato obbligare un rimpatriando a identificare i paesi di transito per le autorità di rimpatrio.

Emendamento 1356
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1357
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati***, sugli itinerari di viaggio o su paesi terzi con cui possono avere avuto un legame***;

Or. en

Emendamento 1358
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati ***e, se del caso, su altri Stati membri***;

Or. en

Emendamento 1359
Marieke Ehlers

a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	e. ***c.*** forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati***, compresi altri Stati membri***;

Or. en

Emendamento 1360
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;	e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati ***e sull'itinerario di viaggio***;

Or. en

Emendamento 1361
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. forniscono, su richiesta delle autorità competenti, i dispositivi elettronici di cui dispongono, accompagnati dalle loro eventuali chiavi di decrittazione, al fine di consentire a tali autorità di determinare il loro paese di origine e di transito e, più in generale, di ottenere qualsiasi informazione pertinente per la corretta esecuzione della procedura di rimpatrio;

Or. fr

Emendamento 1362
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. forniscono dati biometrici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];	***soppresso***

[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Emendamento 1363

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. forniscono dati biometrici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];	***soppresso***

[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Motivazione

Tale obbligo è già previsto nel regolamento Eurodac e nel regolamento sugli accertamenti. Non ci si può aspettare che il cittadino di paese terzo ottemperi allo stesso obbligo tre volte.

Emendamento 1364

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. forniscono dati biometrici quali definiti ***all'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];	f. forniscono dati biometrici quali definiti ***nel diritto nazionale e dell'Unione, compreso l'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];
[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).	[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Emendamento 1365
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

f. forniscono dati biometrici quali definiti ***all'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];	f. forniscono dati biometrici quali definiti ***nel diritto nazionale e dell'Unione, compreso l'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];
[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).	[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Emendamento 1366
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. forniscono dati biometrici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio***[28]***;	f. forniscono dati biometrici ***conformemente al diritto nazionale o dell'Unione,*** quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio;

[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Emendamento 1367
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. forniscono dati biometrici quali definiti ***all'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];	f. forniscono dati biometrici quali definiti ***nel diritto nazionale compreso l'***articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[28];
[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del	[28] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del

Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Or. en

Emendamento 1368
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis. ottemperano alle prescrizioni di viaggio dei vettori e alle prescrizioni di ingresso delle autorità dei paesi terzi, comprese le prescrizioni sanitarie, quando tali prescrizioni sono di norma imposte ai viaggiatori internazionali;

Or. en

Emendamento 1369
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza,	g. ***ove disponibili,*** comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di

l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e***, se disponibile,*** un indirizzo di posta elettronica;	residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e un indirizzo di posta elettronica;

Or. en

Emendamento 1370
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e***, se disponibile,*** un indirizzo di posta elettronica;	g. comunicano recapiti precisi, compresi***, se disponibili,*** l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e un indirizzo di posta elettronica;

Or. en

Emendamento 1371
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e***, se disponibile,*** un indirizzo di posta elettronica;	g. comunicano***, ove disponibili,*** recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e un indirizzo di posta elettronica;

Or. en

Emendamento 1372
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e***, se disponibile,*** un indirizzo di posta elettronica;	g. comunicano***, su richiesta,*** recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e un indirizzo di posta elettronica;

Or. en

Emendamento 1373
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. forniscono, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1374
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. forniscono***, senza indebito ritardo,*** informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g);	h. forniscono informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g) ***entro 48 ore***;

Or. en

Emendamento 1375
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis. forniscono informazioni che identifichino eventuali account di social media che detengono o utilizzano;

Or. en

Emendamento 1376
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h ter. forniscono, se necessario, alle autorità competenti dispositivi elettronici;

Or. en

Emendamento 1377
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. rimangono a disposizione a norma dell'articolo 23 per l'intera durata delle procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale obbligo è già coperto dalla lettera a).

Emendamento 1378
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. ***rimangono a disposizione a norma dell'articolo 23 per l'intera durata delle procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare,*** si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;	i. si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1379
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. ***rimangono a disposizione*** a norma dell'articolo 23 per l'intera durata ***delle procedure*** di rimpatrio ***e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio***;	i. ***ottemperano alle misure imposte*** a norma dell'articolo 23***, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 1,*** per l'intera durata ***della procedura*** di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1380
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. rimangono a disposizione ***a norma dell'articolo 23*** per l'intera durata delle	i. rimangono a disposizione per l'intera durata delle procedure di rimpatrio

procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;	e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1381
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis. Gli obblighi imposti al cittadino di paese terzo a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio previsti a norma del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1382
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis. rimangono a disposizione di uno Stato membro in un centro di trattenimento fino al completamento dell'esecuzione della decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1383
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1384
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non può essere responsabilità di un cittadino di paese terzo fornire informazioni per consentire agli Stati membri di inviare tale persona in un paese terzo con il quale non ha alcun legame. Il cittadino di paese terzo è già tenuto a fornire le informazioni necessarie per il rimpatrio di cui alla lettera b).

Emendamento 1385
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;	j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario ***e proporzionato per garantire che la cooperazione con dette autorità non metta a rischio il benessere del cittadino di paese terzo***;

Or. en

Emendamento 1386
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio ***e cooperano con dette autorità ove necessario***;	j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio***, nella misura in cui ciò non metta a rischio la loro sicurezza e la sicurezza dei loro familiari***;

Or. en

Emendamento 1387
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, in caso di difficoltà, in videoconferenza	***soppresso***

dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Emendamento 1388
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. ***se necessario per stabilire la loro cittadinanza,*** si presentano di persona o***, in caso di difficoltà,*** in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali ***e*** alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	k. si presentano di persona o in videoconferenza***, come richiesto dalle autorità competenti,*** dinanzi alle autorità nazionali ***o*** alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità ***al fine di acquisire i documenti di viaggio e di stabilire la loro identità o la loro cittadinanza***;

Or. en

Emendamento 1389
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, ***in caso di difficoltà***, in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, ***su richiesta delle autorità competenti o delle autorità dei paesi terzi,*** in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Emendamento 1390
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario ***per stabilire la loro cittadinanza***, si presentano di persona o***, in caso di difficoltà,*** in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali ***e alle autorità dei paesi terzi*** competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	k. se necessario, si presentano di persona o in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Emendamento 1391
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona ***o, in caso di difficoltà, in videoconferenza*** dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Emendamento 1392
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, in	k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, in

caso di difficoltà, in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali ***e alle autorità dei paesi terzi*** competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	caso di difficoltà, in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Motivazione

Non sembra opportuno che le autorità di un paese terzo, contro le quali il rimpatriando potrebbe aver asserito di essere perseguitato, abbiano il diritto di insistere affinché tale persona compaia dinanzi a loro.

Emendamento 1393
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o***, in caso di difficoltà,*** in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;	k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

Or. en

Emendamento 1394
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis. non si oppongono fisicamente al rimpatrio o all'allontanamento;

Or. en

Emendamento 1395
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis. non si oppongono fisicamente al rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1396
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1397
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1398
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio ***e reintegrazione***.	l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1399
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis. ottemperano alle altre misure supplementari pertinenti in relazione al rimpatrio a norma del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1400
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis. ottemperano alle altre misure supplementari pertinenti conformemente al diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1401
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l ter. gli obblighi imposti al cittadino di paese terzo a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio previsti a norma del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1402
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un cittadino di paese terzo rifiuti di fornire dati biometrici conformemente al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, gli Stati membri possono raccogliere tali dati biometrici mediante misure coercitive proporzionate e strettamente necessarie.

Or. en

Emendamento 1403
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta agli Stati membri di stabilire requisiti supplementari per la cooperazione dei cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1404
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli apolidi non devono essere discriminati per l'assenza di documenti che non possono ragionevolmente ottenere.

Or. en

Emendamento 1405
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Se un cittadino di paese terzo non fornisce dati biometrici conformemente al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, gli Stati membri possono registrare tali dati biometrici con mezzi coercitivi.

Or. en

Emendamento 1406
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:	***soppresso***
a. il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;	
b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;	
c. il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione del paese di rimpatrio;	
d. eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;	
e. eventuali decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro;	
f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.	

Or. en

Emendamento 1407
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:	***soppresso***
a. il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;	
b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;	
c. il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione del paese di rimpatrio;	
d. eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;	
e. eventuali decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro;	
f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.	

Or. en

Emendamento 1408
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:	***soppresso***
a. il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;	
b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;	
c. il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione del paese di rimpatrio;	
d. eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;	
e. eventuali decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro;	
f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.	

Or. en

Motivazione

Non è necessario né proporzionato chiedere a un cittadino di paese terzo di fornire alle autorità competenti una cronologia dei viaggi al di fuori dell'UE. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono già sufficienti per consentire agli Stati membri di determinare il paese di origine e/o il paese di precedente residenza. L'obbligo per i rimpatriandi di fornire documenti è stabilito al paragrafo 2, lettera b). Poiché l'elenco proposto dalla Commissione al paragrafo 3 non è esaustivo, non ha alcun valore e serve solo a confondere. Ad esempio, la Commissione chiede al rimpatriando di fornire dichiarazioni relative a tutti e sei i paragrafi. Ciò non ha fondamento in quanto le autorità di rimpatrio preparano dichiarazioni basate su colloqui con il rimpatriando, e non il contrario, e il paragrafo 2, lettera b), a cui fa riferimento il paragrafo 3, riguarda la documentazione.

Emendamento 1409
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:	3. Le informazioni e la documentazione fisica ***ed elettronica*** di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:

Or. en

Emendamento 1410
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni e la documentazione ***fisica*** di cui al paragrafo 2, ***lettera*** b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi	3. Le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, ***lettere*** b) ***e b bis)***, o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi

terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:	terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:

Or. en

Emendamento 1411
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, ***se pertinenti per svolgere la*** procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;	b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, ***ai fini dello svolgimento della*** procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1412
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. eventuali decisioni di rimpatrio ***emesse*** da un altro Stato membro;	e. eventuali decisioni di rimpatrio***, provvedimenti di allontanamento o divieti d'ingresso emessi*** da un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1413
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. eventuali decisioni di rimpatrio ***emesse*** da un altro Stato membro;	e. eventuali decisioni di rimpatrio***, provvedimenti di allontanamento o divieti d'ingresso emessi*** da un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1414
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. eventuali decisioni di rimpatrio ***emesse*** da un altro Stato membro;	e. eventuali decisioni di rimpatrio***, provvedimenti di allontanamento o divieti d'ingresso emessi*** da un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1415
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.	f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio***, il transito*** e la documentazione di viaggio.

Or. en

Emendamento 1416
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o, a sua scelta, copie elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza ***o dell'arrivo nel paese terzo***.	4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o, a sua scelta, copie elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza.

Or. en

Emendamento 1417
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per ***preparare*** il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva ***immediatamente*** fotocopie ***o, a sua scelta***, copie elettroniche degli originali. ***Nel contesto del*** rimpatrio ***di cui all'articolo 13***, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.	4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva fotocopie, copie elettroniche degli originali ***o una conferma del trattenimento del documento***. ***In caso di*** rimpatrio ***volontario***, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1418

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o***, a sua scelta, copie elettroniche degli originali***. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.	4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o ***altre adeguate prove di trattenimento del documento***. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1419
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***decidano*** di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti ***provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente*** fotocopie o***, a sua scelta,*** copie elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.	4. Qualora ***necessitino*** di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti ***realizzano*** fotocopie o copie elettroniche degli originali. ***Solo*** nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti ***possono trattenere i documenti originali e*** restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo ***o*** al momento della partenza o ***al momento*** dell'arrivo nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1420
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo ***accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h)***. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ***il metodo di comunicazione e*** il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	5. Il cittadino di paese terzo ***deve poter essere contattato con ogni mezzo di comunicazione definito dallo Stato membro conformemente al diritto nazionale***. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 1421
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo ***accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h)***. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	5. Il cittadino di paese terzo ***deve poter essere contattato con ogni mezzo di comunicazione definito dallo Stato membro conformemente al diritto nazionale***. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti ***dagli Stati membri o*** dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 1422
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti***, per telefono, posta elettronica o posta***, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti ***a norma del paragrafo 2, lettere g) e h)***. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	5. Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 1423
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo ***accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri*** stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese	5. ***Gli Stati membri provvedono affinché il metodo di comunicazione sia adeguato, accessibile e comprensibile per le persone analfabete o analfabete digitali. Gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione sia effettuata in una lingua che*** il cittadino di paese terzo ***possa comprendere e in un formato accessibile alle persone con alfabetizzazione limitata o competenze***

terzo e notificata a quest'ultimo***, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.***

digitali limitate e stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo**.**

Or. en

Emendamento 1424
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	5. Il cittadino di paese terzo accetta***, entro un termine ragionevole,*** di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 1425
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica***	5. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la

o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione. ***Le autorità competenti informano il rimpatriando, in una lingua che il rimpatriando comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere, del metodo di comunicazione che sarà utilizzato in relazione alla procedura di rimpatrio.***

Or. en

Motivazione

Non spetta ai cittadini di paesi terzi determinare in che modo uno Stato membro disciplini la notifica delle decisioni. Non si può chiedere loro di accettare una modalità di comunicazione che non è stata loro spiegata.

Emendamento 1426
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo ***accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti,*** per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ***il metodo*** di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.	5. Il cittadino di paese terzo ***indica il proprio metodo di comunicazione preferito, che sia*** per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ***i metodi*** di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 1427
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1428
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è	***soppresso***

soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1429
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario ***e debitamente giustificato*** ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. ***Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.***	6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza.

Or. en

Emendamento 1430
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario ***e debitamente giustificato*** ai fini della procedura di rimpatrio o di	6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali ***e dispositivi elettronici*** possono essere perquisiti ove ciò sia necessario ai fini della procedura di rimpatrio o di

riammissione ***e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata*** per motivi di sicurezza***. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale***.	riammissione***,*** per motivi di sicurezza ***o per qualsiasi altro giustificato motivo***.

Or. en

Emendamento 1431
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.	6. ***Laddove non sia stata effettuata una perquisizione equivalente a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1348,*** un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto ***dell'Unione e*** nazionale.

Or. en

Motivazione

Il cittadino di paese terzo non dovrebbe essere perquisito due volte. Spetta già agli Stati membri emettere la decisione di rimpatrio unitamente a una decisione negativa in materia di asilo.

Emendamento 1432
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione ***e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di*** sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento ***è*** svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.	6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti***, compresi i suoi dispositivi elettronici***, ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione***, o ai fini della*** sicurezza ***o delle indagini giudiziarie***. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento ***può essere*** svolta ***senza il consenso del cittadino di paese terzo interessato e*** nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1433
Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia	6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia

necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.	necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale. ***Le perquisizioni sono proporzionate e debitamente giustificate ai fini della procedura di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 1434
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti*** ove ***ciò sia*** necessario e debitamente giustificato ***ai fini della procedura di*** rimpatrio ***o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.***	6. ***Fatte salve le misure investigative per altri motivi conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri,*** ove necessario***, proporzionato*** e debitamente giustificato ***al fine di preparare o garantire un*** rimpatrio ***efficace, possono:***

Or. en

Emendamento 1435
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.	6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e ***tutti*** i suoi effetti personali***, compresi quelli digitali,*** possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 1436
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) perquisire il cittadino di paese terzo e il suo luogo di residenza o altri locali pertinenti;

Or. en

Emendamento 1437
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) perquisire e sequestrare effetti personali, dispositivi elettronici e altri elementi rilevanti;

Or. en

Emendamento 1438
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) imporre altre misure investigative, se previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1439
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) le misure investigative di cui al paragrafo 6, lettere da a) a c), del presente articolo possono avere luogo senza il consenso del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 1440
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) le misure investigative imposte conformemente al paragrafo 6, lettere da a) a c), del presente articolo rispettano i diritti fondamentali e sono soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 1441
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le autorità competenti possono consultare i dispositivi elettronici di un cittadino di paese terzo per ottenere informazioni che ne stabiliscano l'identità o i dati di viaggio, anche esaminando tutti i dati memorizzati sul dispositivo, quali le comunicazioni private, le foto e i metadati associati.
	Il cittadino di paese terzo facilita la ricerca dei suoi dispositivi elettronici, anche fornendo i codici di accesso o le password necessari per sbloccare il dispositivo.

Or. en

Emendamento 1442
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

6 ter. Le autorità competenti possono trattenere i dispositivi elettronici di cui al paragrafo 6 bis per il tempo necessario per lo svolgimento delle procedure di rimpatrio e di riammissione e in alcun caso non oltre il momento dell'allontanamento dal territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1443
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. Se un dispositivo elettronico è conservato a norma del paragrafo 6 bis ed è l'unico dispositivo che consente al cittadino di paese terzo di comunicare con le autorità competenti, le autorità competenti compiono ogni ragionevole sforzo per ottenere un supporto forense del dispositivo e restituirlo al cittadino di paese terzo il prima possibile.

Or. en

Emendamento 1444
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quinquies. Le autorità competenti possono perquisire i cittadini di paesi terzi e il loro luogo di residenza ove ciò sia

necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di allontanamento del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1445
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 sexies. Gli Stati membri possono stabilire altre misure investigative nel diritto nazionale, ove necessario, proporzionato e debitamente giustificato ai fini della procedura di allontanamento o di riammissione.

Or. en

Emendamento 1446
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 septies. Al fine di verificare le informazioni fornite dal cittadino di paese terzo conformemente agli obblighi di cui al presente articolo, le autorità competenti possono consultare fonti accessibili al pubblico, compresi i social media.

Or. en

Emendamento 1447
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare	
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:	
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;	
(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;	
(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;	
(4) il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;	
(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;	
(6) sanzioni pecuniarie.	

Or. en

Emendamento 1448
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare	
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:	
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;	
(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;	
(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;	
(4) il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;	
(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;	
(6) sanzioni pecuniarie.	

Or. en

Emendamento 1449
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare	Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare ***e relative sanzioni***

Or. fr

Emendamento 1450
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono ***la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra*** le seguenti:	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono le seguenti ***opzioni***:

Or. en

Emendamento 1451
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ***lettere da a) a k),*** gli Stati membri ***prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione***	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli Stati membri ***impongono il trattenimento a norma dell'articolo 29 e l'allontanamento a norma dell'articolo 12.***

individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:

Or. en

Emendamento 1452
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ***lettere da a) a k)***, gli Stati membri ***prevedono la possibilità di imporre*** al cittadino di paese terzo***, in seguito a una valutazione individuale,*** misure ***effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le*** seguenti:	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo ***1, e delle prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo*** 2, gli Stati membri ***impongono*** al cittadino di paese terzo ***interessato una o più delle*** misure ***stabilite all'articolo 23, paragrafo 1 e possono imporre una o più delle misure*** seguenti ***che saranno effettive e proporzionate***:

Or. en

Emendamento 1453
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21***, paragrafo 2, lettere da a) a k)***, gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:	***1.*** In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:

Or. en

Emendamento 1454
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, ***paragrafo*** 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, ***paragrafi 1 e*** 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure ***o sanzioni*** effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:

Or. en

Emendamento 1455
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, ***misure effettive, proporzionate e dissuasive*** comprese tra le seguenti:	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, ***sanzioni amministrative*** comprese tra le seguenti:

Or. en

Motivazione

Si tratta chiaramente di sanzioni comminate ai rimpatriandi. Risulta opportuno menzionarle come tali. Se non si dispone di una base giuridica per imporre sanzioni, queste non dovrebbero essere incluse.

Emendamento 1456
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione delle prestazioni non dovrebbe essere collegata a una procedura di rimpatrio in quanto tale. Ciò sarebbe discriminatorio in quanto i cittadini beneficiari di prestazioni non sono sottoposti alla stessa procedura con gli stessi obblighi.

Emendamento 1457
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1458

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità ***concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari***;	(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità***, ove previsto dal diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 1459
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto ***o la riduzione*** di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi ***interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari***;	(1) il rifiuto di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 1460
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto o la riduzione di talune	(1) il rifiuto o la riduzione di talune

prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati***, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari***;	prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati;

Or. fr

Emendamento 1461
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati***, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari***;	(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati;

Or. en

Emendamento 1462
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1463
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 ***o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3***;	(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 1464
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio ***volontario*** a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;	(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio ***accettato*** a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1465
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario ***a norma dell'articolo 13*** o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;	(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario, ***compreso il rifiuto*** o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1466
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le autorità degli Stati membri ricevono già tali documenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 1467
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1468
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In caso di non conformità, il rischio di fuga è elevato, il che ha ripercussioni anche sugli altri Stati membri. È pertanto giustificato che il sequestro dei documenti diventi obbligatorio a norma del paragrafo 2.

Emendamento 1469
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1470
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1471
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso ***a norma dell'***articolo 10, paragrafo ***7***;	(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso ***fino alla durata massima di cui all'***articolo 10, paragrafo ***6***;

Or. en

Emendamento 1472
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***la proroga*** della durata ***di un*** divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;	(5) ***il raddoppio*** della durata ***del*** divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;

Or. en

Emendamento 1473
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) sanzioni pecuniarie.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le sanzioni pecuniarie non sono proporzionate per i rimpatriandi, i quali, per la maggior parte, non hanno alcuna forma di reddito e sono tenuti a lasciare gli Stati membri.

Emendamento 1474
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) sanzioni pecuniarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1475
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) sanzioni pecuniarie.	(6) sanzioni ***penali, comprese la reclusione e sanzioni*** pecuniarie***, se previsto dal diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1476
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) mezzi per registrare i dati biometrici, comprese le impronte digitali, il che potrebbe includere l'uso della coercizione qualora un cittadino di paese terzo non fornisca i dati biometrici conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera f);

Or. en

Emendamento 1477
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) qualsiasi altra misura stabilita dal diritto nazionale, comprese le sanzioni penali, volta a garantire il rispetto dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 1478
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) i rimpatriandi a cui sono imposte le sanzioni amministrative hanno il diritto a mezzi di ricorso effettivi avverso tali sanzioni, a norma dell'articolo 26;

Or. en

Motivazione

Il rimpatriando ha diritto a un ricorso effettivo contro l'imposizione di tali sanzioni, come avrebbe qualsiasi cittadino dell'UE.

Emendamento 1479
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) il trattenimento a norma dell'articolo 29 o misure alternative al trattenimento a norma dell'articolo 31;

Or. en

Emendamento 1480
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) misure a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, lettere a) e c);

Or. en

Emendamento 1481
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di fuga verso un altro Stato membro, la decisione di rimpatrio emessa

nei confronti del cittadino di paese terzo interessato sarà riconosciuta ed eseguita conformemente all'articolo 9, mentre può essere impugnata solo dinanzi all'autorità competente dello Stato membro di emissione.

Or. en

Emendamento 1482
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) altre misure o conseguenze diverse da quelle di cui sopra, se previste dal diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1483
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) sanzioni penali conformemente al diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1484
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) il trattenimento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e);

Or. en

Emendamento 1485
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, comporta la sospensione o la revoca del rinvio dell'allontanamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 1486
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono sequestrare i documenti di identità o di viaggio e fornirne al cittadino di paese terzo una copia.

Or. en

Emendamento 1487

Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nessuna disposizione del presente regolamento vieta agli Stati membri di adottare misure supplementari in risposta all'inosservanza, da parte di un cittadino di paese terzo, degli obblighi di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 1488
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono prevedere altre misure o sanzioni dissuasive nel diritto nazionale ove ciò sia necessario, proporzionato e debitamente giustificato ai fini del rimpatrio o dell'allontanamento.

Or. en

Emendamento 1489
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che le misure imposte al cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 1 o 3 del presente articolo non siano impugnabili o che tale ricorso non abbia effetto sospensivo.

Or. en

Emendamento 1490
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatte salve le misure civili o amministrative imposte a norma del presente articolo, gli Stati membri possono altresì prevedere nel loro diritto penale nazionale che la mancata cooperazione costituisca reato.

Or. en

Emendamento 1491
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disponibilità per ***il*** processo di rimpatrio	***Restrizioni*** per ***promuovere un*** processo di rimpatrio ***efficace***

Or. en

Emendamento 1492
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio ***rapido, efficiente ed*** efficace, i cittadini di paesi terzi ***sono*** soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:	1. ***Solo se necessario,*** per garantire un rimpatrio efficace, i cittadini di paesi terzi ***possono essere*** soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti***, che dovranno tenere conto delle circostanze individuali, compresa la famiglia, il lavoro, l'istruzione o altri obblighi***:

Or. en

Emendamento 1493
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio ***rapido, efficiente ed efficace***, i cittadini di paesi terzi ***sono soggetti***, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:	1. Per garantire un rimpatrio ***che non preveda l'uso del trattenimento***, i cittadini di paesi terzi ***possono, solo se strettamente necessario e proporzionato***, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, ***in seguito a una valutazione individuale della loro situazione, essere soggetti*** a una o più delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1494
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio rapido,	1. Per garantire un rimpatrio rapido,

efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi sono soggetti***, per tutta la durata della procedura di rimpatrio,*** a una o più delle misure seguenti:	efficiente ed efficace, ***ridurre il rischio di fuga, o migliorare l'osservanza degli obblighi di lasciare il territorio, o tutelare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza,*** i cittadini di paesi terzi sono soggetti a una o più delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1495
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio ***rapido, efficiente ed*** efficace, ***i*** cittadini di paesi terzi ***sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a*** una o più delle misure seguenti:	1. Per ***preparare e*** garantire un rimpatrio efficace ***o incentivare ulteriormente l'osservanza degli obblighi di lasciare il territorio e di cooperare***, ***gli Stati membri possono imporre ai*** cittadini di paesi terzi una o più delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1496
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:	1. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace***, e scongiurare il rischio di fuga***, i cittadini di paesi terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1497
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire un rimpatrio ***rapido,*** efficiente ***ed*** efficace, i ***cittadini di paesi terzi sono*** soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:	1. Per garantire un rimpatrio efficiente***,*** efficace ***e sostenibile***, i ***rimpatriandi possono essere*** soggetti, ***sulla base di una valutazione individuale e*** per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:

Or. en

Motivazione

Poiché tali misure limitano i diritti dei rimpatriandi, è necessaria una valutazione individuale. Il paragrafo 2 fornisce già esempi di casi in cui ciò potrebbe non essere possibile.

Emendamento 1498
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1499
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;	a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente; ***tale zona geografica è sufficientemente ampia, consente l'accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie e non incide sulla sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti, in linea con l'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1346;***

Or. en

Emendamento 1500
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'***assegnazione a*** una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;	a. l'***obbligo di rimanere all'interno di*** una zona geografica nel territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;

Or. en

Emendamento 1501
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. il trattenimento in un luogo previsto a tal fine;

Or. fr

Emendamento 1502
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***la residenza*** presso un indirizzo ***specifico***;	b. ***l'obbligo di risiedere*** presso un indirizzo ***o in un luogo specifici stabiliti dalle autorità competenti***;

Or. en

Emendamento 1503
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. la residenza presso un indirizzo specifico;	b. la residenza presso un indirizzo specifico***, eventualmente ricorrendo alla sorveglianza elettronica***;

Or. fr

Emendamento 1504
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. la residenza presso un indirizzo specifico;	b. la residenza presso un indirizzo specifico ***o un luogo designato***;

Or. en

Emendamento 1505

Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. la residenza presso un indirizzo specifico;	b. la residenza presso un indirizzo specifico***, ove possibile***;

Or. en

Emendamento 1506
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli.	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli***, tenendo conto delle circostanze individuali della persona, compreso il lavoro, l'istruzione o altri obblighi giustificati***.

Or. en

Emendamento 1507
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in ***una data specifica o a intervalli ragionevoli.***	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in ***date specifiche, di persona o con altri mezzi precisati nel diritto nazionale;***

Or. en

Emendamento 1508
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti ***in una data specifica o*** a intervalli ***ragionevoli***.	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti ***di persona,*** a intervalli ***regolari e conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1509
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ***ragionevoli***.	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ***regolari***.

Or. fr

Emendamento 1510
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti ***in una data specifica o*** a intervalli ragionevoli.	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti a intervalli ragionevoli.

Or. en

Emendamento 1511

Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. misure diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), se previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1512
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. misure diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), se previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1513
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. la residenza in un centro di rimpatrio interno.

Or. en

Emendamento 1514
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui ***sia compatibile*** con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.	2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui ***tali misure siano necessarie e proporzionate nel merito del singolo caso e siano compatibili*** con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore***, non influiscano in maniera sproporzionata sui diritti dei cittadini di paesi terzi ai sensi del presente regolamento e non limitino indebitamente la capacità del cittadino di paese terzo di partecipare attivamente al processo di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 1515
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.	2. Il paragrafo 1 ***si applica solo in base all'analisi delle circostanze individuali della persona, della proporzionalità della misura nel merito del singolo caso, e in maniera non discriminatoria e non automatica. Nel caso di persone vulnerabili,*** si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1516
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il*** paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.	2. ***Qualsiasi misura di cui al*** paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1517
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere imposte anche ai cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati a causa della loro mancata cooperazione con le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1518
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di***:***	3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta ***debitamente giustificata***, il permesso di ***lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari gravi e urgenti debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili***

nella zona geografica.

Or. en

Emendamento 1519
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:	3. ***Laddove il rimpatriando sia soggetto a una o più misure di cui al paragrafo 1,*** le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:

Or. en

Emendamento 1520
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di***:***	3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di ***non ottemperare temporaneamente a una misura di cui al paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 1521
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità ***competenti*** possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:	3. Le autorità ***nazionali*** possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta ***e per motivi debitamente giustificati***, il permesso di:

Or. fr

Emendamento 1522
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti ***possono concedere*** al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:	3. Le autorità competenti ***concedono*** al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:

Or. en

Emendamento 1523
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1524
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1525
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lasciare ***temporaneamente*** la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;	a. lasciare la zona geografica ***designata*** per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;

Or. en

Emendamento 1526
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1527
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1528
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. risiedere ***temporaneamente*** in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);	b. risiedere in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 1529
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1530
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1531
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1532
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non osservare ***temporaneamente*** l'obbligo di presentarsi alle autorità.	c. non osservare l'obbligo di presentarsi alle autorità.

Or. en

Emendamento 1533
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le decisioni in merito ***ai permessi*** di cui al paragrafo 3, ***primo comma,*** sono ***adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso***.	4. Le decisioni in merito ***al permesso*** di cui al paragrafo 3, sono ***notificate al cittadino di paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1534
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Le decisioni in merito ai permessi di cui al*** paragrafo 3***, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso***.	4. ***Il cittadino di paese terzo è informato della concessione o del rifiuto del permesso in conformità del*** paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1535
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso***, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso***.	4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso.

Or. en

Emendamento 1536
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.	4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate ***per iscritto*** qualora il permesso non sia concesso.

Or. en

Emendamento 1537
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3***, primo comma***, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.	4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

Or. en

Emendamento 1538
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.	5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso ***a norma del paragrafo 3*** per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio, ***anche nel caso in cui ciò comporti la violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 e*** qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa ***in anticipo*** le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1539
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.	5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso ***a norma del paragrafo 3*** per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio***, anche nel caso in cui ciò comporti la violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 e*** qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa ***in anticipo*** le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1540
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in	5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in

giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. ***Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.***	giudizio qualora la sua presenza sia necessaria.

Or. en

Emendamento 1541
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. ***Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.***	5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria.

Or. en

Motivazione

Non è proporzionato rendere il rimpatriando l'agente dello Stato. Le autorità degli Stati membri devono comunicare tra loro in merito agli obblighi che impongono al rimpatriando.

Emendamento 1542
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.	6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere ***a),*** b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 1543
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, ***lettere b) e c),*** sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.	6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Motivazione

Se una delle misure di cui al paragrafo 1 non è comunicata per iscritto al rimpatriando, non è ragionevole attendersi che quest'ultimo si conformi alla misura.

Emendamento 1544
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto***, sono proporzionate*** e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.	6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 1545
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il cittadino di paese terzo è informato della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, compreso il trattenimento a norma dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1546
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta agli Stati membri di adottare nel diritto nazionale misure che il cittadino di paese terzo deve rispettare.

Or. en

Emendamento 1547
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo -24 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -24
	Diritto a essere ascoltati
	Prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio, gli Stati membri riconoscono ai cittadini di paesi terzi oggetto di una procedura di rimpatrio il diritto di essere ascoltati, anche per quanto riguarda le modalità dettagliate del rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1548
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio sono informati ***senza indebito ritardo*** in merito a quanto segue:	1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio sono informati***, al più tardi al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio,*** in merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 1549
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I ***cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio*** sono informati ***senza indebito ritardo*** in merito a quanto segue:	1. I ***rimpatriandi*** sono informati ***al più presto*** in merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 1550
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla	1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla

procedura di rimpatrio sono informati ***senza indebito ritardo*** in merito a quanto segue:	procedura di rimpatrio sono informati in merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 1551
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi soggetti ***alla procedura di*** rimpatrio ***sono*** informati ***senza indebito ritardo*** in merito a quanto segue:	1. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** i cittadini di paesi terzi soggetti ***a*** rimpatrio ***siano*** informati in merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 1552
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1553
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo***, la durata e le fasi*** della procedura ***di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli***;	a. lo scopo della procedura;

Or. en

Emendamento 1554
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio***, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli***;	a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1555
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio***, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli***;	a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1556
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché ***i mezzi di ricorso disponibili e*** i termini ***per esperirli***;	a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i termini ***che le autorità competenti devono rispettare, anche in relazione al trattenimento***;

Or. en

Emendamento 1557
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili ***e i termini per esperirli***;	a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili;

Or. en

Emendamento 1558
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli;

Or. en

Emendamento 1559
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio ***di cui agli articoli 21 e 23***, le conseguenze dell'inosservanza ***di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione*** di rimpatrio ***che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione*** di una decisione di rimpatrio ***emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9***;	b. i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio, ***comprese*** le conseguenze dell'inosservanza ***dell'obbligo*** di rimpatrio ***a seguito*** di una decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1560
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***i loro diritti e*** obblighi durante la procedura di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;	b. ***gli*** obblighi ***dei rimpatriandi*** durante la procedura di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le ***possibili*** conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'***eventuale*** esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 1561
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. i loro ***diritti e*** obblighi durante la	b. i loro obblighi durante la procedura

procedura di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;	di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 1562
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. i loro ***diritti e*** obblighi ***durante la procedura di rimpatrio*** di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui ***all'articolo*** 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;	b. i loro obblighi di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui ***agli articoli*** 22 ***e 29, paragrafo 3, lettera e)***, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 1563
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9,

	nonché la possibilità di correggere la data;

Or. en

Emendamento 1564
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio e reintegrazione di cui all'articolo 46;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1565
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio ***e reintegrazione*** di cui all'articolo 46;	c. la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio di cui all'articolo 46;

Or. en

Emendamento 1566
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali	d. i loro diritti e obblighi procedurali

durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25**.**	durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25***, il diritto a richiedere la revoca, la sospensione o la riduzione del divieto d'ingresso a norma dell'articolo 11, e il diritto di richiedere il rinvio dell'allontanamento a norma dell'articolo 14;***

Or. en

Emendamento 1567
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio ***conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25***.	d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1568
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio ***conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25***.	d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1569
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale***, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25***.	d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1570
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale***, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25***.	d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1571
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, ***in particolare*** il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25.	d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, ***compreso*** il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25.

Or. en

Emendamento 1572
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. il fatto che il loro rimpatrio avverrà attraverso uno strumento gestito dall'UE al di fuori dell'Unione, specificando i loro diritti procedurali durante la procedura di rimpatrio da e verso tali strutture, nonché il loro soggiorno in tali strutture a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 1573
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. i diritti conferiti agli interessati dal diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 1574
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. i diritti loro conferiti in qualità di interessati ai sensi del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dal GEPD.

Emendamento 1575
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite ***senza indebito ritardo*** in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico***. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver***	2. Le informazioni sono fornite in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

ricevuto le informazioni.

Or. en

Emendamento 1576
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni ***sono*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***dei*** minori, le informazioni sono fornite in maniera ***adatta ai minori stessi e*** adeguata all'età***, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2***. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.***	2. ***2.*** Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni ***possono essere*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***di*** minori ***non accompagnati***, le informazioni sono fornite in ***una*** maniera adeguata all'età.

Or. en

Emendamento 1577
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite ***senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e*** in una lingua comprensibile	2. Le informazioni sono fornite in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente

al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente ***supporre*** tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali*** informazioni ***sono*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***dei*** minori, le informazioni sono fornite in maniera ***adatta ai minori stessi e*** adeguata all'età, con il coinvolgimento del ***titolare della responsabilità genitoriale o del*** rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.***	***presumere*** tale***. Le*** informazioni ***possono essere*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico ***e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione***. Nel caso ***di*** minori ***non accompagnati***, le informazioni sono fornite in maniera adeguata all'età, con il coinvolgimento del rappresentante ***o della persona designata ad assistere il minore*** di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1578
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite ***senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e*** in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente ***supporre*** tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali*** informazioni ***sono*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera ***adatta ai minori stessi e*** adeguata all'età, con il coinvolgimento del ***titolare della responsabilità genitoriale o del*** rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.***	2. Le informazioni sono fornite in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente ***presumere*** tale***. Le*** informazioni ***possono essere*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico ***e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione***. Nel caso ***di*** minori ***non accompagnati***, le informazioni sono fornite in maniera adeguata all'età, con il coinvolgimento del rappresentante ***o della persona designata ad assistere il minore*** di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1579
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo ***o che si può ragionevolmente supporre tale***, ricorrendo ***se necessario*** anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al*** cittadino di paese terzo ***è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le*** informazioni.	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo ***e al più tardi al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio,*** in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo, ricorrendo anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali***, se richiesto***. Tali informazioni sono fornite ***oralmente da personale formato e*** mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Gli Stati membri provvedono affinché il*** cittadino di paese terzo ***riceva*** informazioni ***adattate alla sua persona, in maniera tale da permettergli di conoscere adeguatamente i suoi diritti e obblighi in merito alla procedura***.

Or. en

Emendamento 1580
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può

ragionevolmente ***supporre*** tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali*** informazioni ***sono*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***dei*** minori, le informazioni sono fornite in maniera ***adatta ai minori stessi e*** adeguata all'età, con il coinvolgimento del ***titolare della responsabilità genitoriale o del*** rappresentante ***di cui all'articolo 20, paragrafo 2***. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni***.	ragionevolmente ***presumere*** tale. ***Le*** informazioni ***possono essere*** fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico ***e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione***. Nel caso ***di*** minori ***non accompagnati***, le informazioni sono fornite in maniera adeguata all'età, con il coinvolgimento del rappresentante ***o della persona designata ad assistere il minore***.

Or. en

Emendamento 1581
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali***. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

Or. fr

Emendamento 1582
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo ***in un linguaggio semplice e accessibile e*** in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***dei*** minori, le informazioni sono fornite in maniera ***adatta ai minori stessi e*** adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.***	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. ***Gli Stati membri possono utilizzare l'intelligenza artificiale a tal fine.*** Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso ***di*** minori ***non accompagnati***, le informazioni sono fornite in maniera adeguata all'età ***e, se disponibile***, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1583
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo ***o che si può ragionevolmente supporre tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta

informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.	ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

Or. en

Emendamento 1584
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo ***o che si può ragionevolmente supporre tale***, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

Or. en

Emendamento 1585
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite ***senza indebito ritardo*** in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche ***alla traduzione e*** all'interpretazione ***scritte o orali***. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.	2. Le informazioni sono fornite ***al più presto per iscritto,*** in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche all'interpretazione ***orale***. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

Or. en

Motivazione

Queste informazioni devono essere fornite per iscritto. Se è necessaria anche un'interpretazione, questa dovrebbe essere prevista. Poiché queste informazioni sono fondamentali per consentire al rimpatriando di comprendere il processo, dovrebbero essere fornite il prima possibile.

Emendamento 1586
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Il cittadino di paese terzo interessato ha il diritto di ricevere una consulenza o una rappresentanza legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1587
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ***di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'***assistenza ***e alla*** rappresentanza ***legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale***.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria***, laddove l'assistenza o la rappresentanza legale siano richieste dal diritto nazionale o dal cittadino di paese terzo, tale*** assistenza ***o*** rappresentanza ***è finanziata o fornita in via prioritaria dal paese di origine del cittadino di paese terzo, anche attraverso i servizi consolari o i professionisti legali accreditati nominati o finanziati da tale paese***.

Or. en

Emendamento 1588
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27,*** gli Stati membri garantiscono***, su richiesta del cittadino di paese terzo,*** l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***qualora ciò sia necessario*** per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.	1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 1589
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ***di cui all'***articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ***o amministrativa, anche a norma dell'***articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 1590
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale***.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, ***conformemente al diritto nazionale e*** su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali.

Or. en

Emendamento 1591
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso ***gratuito*** all'assistenza ***e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario*** per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso all'assistenza ***legale necessaria*** per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 1592
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ***di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono***, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale***.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria, su richiesta del cittadino di paese terzo, ***è concesso, nell'ambito della procedura*** l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali***, fornite dai servizi consolari del paese di cittadinanza o di origine del cittadino di paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1593
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di*** ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri	1. ***Nel corso di tutte le fasi della procedura di rimpatrio e del*** ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di

garantiscono***, su richiesta del cittadino di paese terzo,*** l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***qualora ciò sia necessario*** per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.	cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***senza indebito ritardo,*** per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 1594
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono subordinare l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1595
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I minori non accompagnati ***ricevono automaticamente assistenza e*** rappresentanza ***legali gratuite***.	2. ***Le autorità competenti provvedono affinché*** i minori non accompagnati ***siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento. Laddove la*** rappresentanza ***o l'assistenza siano richieste dal diritto nazionale o siano richieste per conto di un minore non accompagnato, tale rappresentanza o assistenza sono finanziate o fornite in via***

	prioritaria dal paese di origine del cittadino di paese terzo, anche attraverso i servizi consolari o i professionisti legali accreditati nominati o finanziati da tale paese.

Or. en

Emendamento 1596
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I minori non accompagnati ricevono ***automaticamente*** assistenza e rappresentanza legali gratuite.	2. I minori non accompagnati ***rappresentati da tutori legali o da servizi consolari*** ricevono assistenza e rappresentanza legali gratuite***, offerte dai servizi consolari dei loro paesi di cittadinanza o origine***. ***Gli Stati membri possono prevedere assistenza legale gratuita a un minore accompagnato in conformità del diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 1597
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I minori non accompagnati ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.	2. I minori non accompagnati ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite***, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 5***.

Or. fr

Emendamento 1598
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I minori non accompagnati ricevono*** automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.	2. ***Qualsiasi persona riceve*** automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite***, incondizionatamente e senza ritardi***.

Or. en

Emendamento 1599
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I minori non accompagnati*** ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.	2. ***Le persone vulnerabili*** ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 1600
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a	***soppresso***

un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1601
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1602
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la	***soppresso***

partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1603
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1604
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi	***soppresso***

incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 1605
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.	3. ***In caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria,*** l'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en